

NEWS

01/03/2023 14:25

TUTTE LE NEWS INDIETRO

DIRITTO E SPORT

La Corte di cassazione interviene nel merito su quanto avvenuto in una lezione di Mma

La sottile linea tra illecito sportivo e civile

Rileva la colpa generica, il mancato rispetto di diligenza e prudenza

di Francesca Solinas, avvocato studio legale associato Martinez&Novebaci



sport e giustizia

La violazione di una regola del regolamento sportivo nel corso dell'attività di allenamento in uno sport caratterizzato dal contatto fisico e dall'uso di violenza non costituisce, di per sé, illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell'azione dell'atleta. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n.

4707/2023, depositata lo scorso 15 febbraio.

Il ricorso trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da un partecipante ad una lezione di

mixed martial arts (l'arte marziale più efficace per la difesa personale che, pertanto, esige il contatto fisico più completo), il quale aveva subito da un altro allievo un forte calcio ai genitali che gli aveva causato la rottura del testicolo sinistro, successivamente asportato, con una invalidità permanente circa del 7%. La Corte d'Appello di Trieste, rigettando l'appello dell'attore, precisava che la suddetta arte marziale è comunemente volta a placare fisicamente l'avversario, attraverso l'uso di pugni e calci; pertanto, per quanto la condotta dell'appellato avesse integrato un illecito sportivo e fosse connotata da violenza, non era incompatibile con le caratteristiche violente della disciplina e, dunque, non dava luogo ad alcun risarcimento. La Terza sezione civile, nella sentenza in commento, ha analizzato nel dettaglio il rapporto tra illecito sportivo e illecito civile. In tale disamina, partendo dalla giurisprudenza penale che ha ampiamente affrontato il tema, ha sposato la tesi secondo cui ai fini della valutazione della colpa sportiva è centrale l'analisi della situazione di fatto in relazione al contesto e allo sviluppo dinamico dell'azione sportiva lesiva. In ambito civilistico, i giudici di legittimità hanno precisato che nella pratica sportiva il ricorso alla violenza, nel caso di violazione della regola di gioco, si traduce in illecito sportivo. Affinché si possa parlare di illecito civile, è necessario un *quid pluris* che attiene sia alle modalità del fatto, sia al requisito soggettivo, rilevante non solo sotto il profilo del dolo, ma anche della colpa, la quale acquista, alla stregua di colpa generica, la consistenza di regola cautelare di prudenza e diligenza, quindi, non riducibile alla mera inosservanza della regola sportiva prevista dal regolamento della federazione. Rileva, dunque, non la violazione della colpa specifica, poiché la mera violazione della regola sportiva resta sul piano dell'illecito sportivo, ma la colpa generica (omogenea all'eccesso colposo previsto nelle scriminanti dall'art. 55 c.p.), perché il mancato rispetto di diligenza e prudenza determina il superamento del limite della causa di giustificazione in grado di scriminare la condotta che ha cagionato la lesione. Gli Ermellini hanno posto l'accento su un punto centrale nella fattispecie in commento, ossia l'assenza del fine agonistico per essere stata commessa l'azione durante un allenamento.

Ebbene, secondo la Corte l'allenamento in uno sport caratterizzato dal contatto fisico non può essere apprezzato alla stessa stregua dell'allenamento in uno sport dal contatto solo eventuale. In quest'ultimo, infatti, l'allenamento dovrebbe ridurre l'agonismo e le sue sfaccettature quali l'energia, l'aggressività, l'istintività di reazioni, con la conseguenza che il contatto violento diviene meno giustificato. Nello sport da

combattimento, invece, anche l'allenamento, benché privo del profilo agonistico, è connotato dal contatto fisico e dall'uso della forza, per cui la soglia di tolleranza della violenza resta più elevata. Pertanto, affinché l'illecito sportivo commesso durante l'allenamento in una pratica sportiva caratterizzata dal contatto fisico e dalla violenza, sfoci in responsabilità civile è necessario che siano riconducibili all'azione dell'atleta ulteriori circostanze che integrino l'eccesso colposo. La novità del principio di diritto enunciato, ha indotto la Suprema Corte a compensare le spese del giudizio di Cassazione.



Le News più lette

1. **Gli alunni (salvo rarissime eccezioni) non studiano per imparare qualcosa: studiano per avere la sufficienza, non essere bocciati**
2. **Non è reato l'obolo al finanziere**
3. **Chiusura agevolata delle liti pendenti, attivo il servizio web per l'invio delle domande**
4. **Cambiano le regole della residenza fiscale**
5. **Pace fiscale, c'è aria di rinvio**



Le News più commentate

Tutte